

## **Legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP)**

### **Modifica del 21 marzo 2003**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 108 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2002<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 4 ottobre 1974<sup>3</sup> che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà è modificata come segue:

*Art. 40 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Le anticipazioni e gli interessi ancora dovuti dopo 30 anni sono condonati dalla Confederazione, sempre che:

- a. a quel momento non ne sia esigibile il rimborso come previsto nel piano di finanziamento e di ammortamento; e
- b. le anticipazioni e gli interessi esigibili siano stati pagati.

<sup>2bis</sup> Un condono prima dei 30 anni è possibile se le condizioni di mercato lo richiedono e se si possono ridurre o evitare perdite da fideiussioni o impegni debitori oppure in caso di realizzazione forzata di immobili.

*Art. 45*                    **Vigilanza sulle pigioni**

<sup>1</sup> Le pigioni ridotte in virtù della presente legge soggiacciono a vigilanza ufficiale fino a completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, ma almeno durante 25 anni. È possibile porre fine anticipatamente alla vigilanza ufficiale al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40) o in presenza di un contratto d'annullamento di diritto pubblico.

<sup>2</sup> Per tutta la durata della vigilanza ufficiale, le pigioni stabilite dalle autorità competenti possono essere modificate soltanto nell'ambito degli adeguamenti di pigione ordinati dal Consiglio federale.

<sup>1</sup>    **RS 101**  
<sup>2</sup>    **FF 2002** 2543  
<sup>3</sup>    **RS 843**

*Art. 46 cpv. 1, secondo e terzo periodo*

<sup>1</sup> ... È possibile porre fine anticipatamente all'aiuto federale e all'obbligo di mantenimento della destinazione mediante un contratto d'annullamento di diritto pubblico dopo un periodo di 15 anni almeno dall'inizio dell'aiuto federale. La condizione è che a quel momento nessuna economia domestica abbia più diritto alla riduzione suppletiva. Il secondo l'ordinanza relativa alla legge federale del 30 novembre 1981 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà<sup>4</sup>, le anticipazioni e gli interessi siano stati rimborsati e la Confederazione sia stata liberata dalla fideiussione.

*Art. 65 cpv. 5*

<sup>5</sup> Con l'entrata in vigore della legge del 21 marzo 2003<sup>5</sup> sulla promozione dell'alloggio, l'aiuto federale è assegnato solo in base al nuovo diritto.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 21 marzo 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 1° aprile 2003<sup>6</sup>

Termine di referendum: 10 luglio 2003

<sup>4</sup> RS 843.1

<sup>5</sup> RU ... (FF 2003 2496)

<sup>6</sup> FF 2003 2510